

STATUTO

**CASPER SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PARETE CE VIA CESARE PAVESE 2

Numero REA: CE - 174031

Codice fiscale: 02466290612

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-09-2018 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO SOCIETÀ COOPERATIVA		ALLEGATO "A" al rep. 100.877 racc. 16.749
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
ARTICOLO 1		
È costituita la Società Cooperativa a mutualità prevalente, denominata: "CASPER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" la quale sarà disciplinata dalle norme contenute in questo atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla Legge, dalle norme del Titolo VI del Libro quinto del Codice civile ed in quanto compatibili dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata.		
ARTICOLO 2		
La società ha la sua sede legale nel Comune di Parete (CE). La società, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di legge, potrà istituire sedi secondarie, agenzie e/o depositi nei modi, forme e termini di legge.		
ARTICOLO 3		
La Società Cooperativa non ha termine di durata. Perciò è riconosciuto ai soci il diritto di recedere in ogni tempo. Diritto da esercitarsi con preavviso di almeno sei mesi e produrrà effetti con la chiusura dell'esercizio nel corso del quale il termine del semestre spira.		
TITOLO II		
PREVALENZA DELLA MUTUALITA' - OGGETTO		
ARTICOLO 4		

A norma dell'art.2514 c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa: 1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; 2. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; 3. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; 4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. 5. La prevalenza dell'attività svolta nei confronti dei soci rispetto alla attività svolta nei confronti dei non soci e l'obbligo da parte dell'Organo Amministrativo di documentare in bilancio la sussistenza della condizione di prevalenza, così come sancito dall'art.2513 c.c.

ARTICOLO 5

La società senza scopo di lucro è finalizzata al recupero e al reinserimento sociale mediante il lavoro di persone svantaggiate, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale e nazionale in materia, ed ha il seguente oggetto sociale:

- assumere lavori di manovalanza e giardinaggio presso enti

	pubblici e privati, od anche presso ditte private ed attività	
	consimili, svolgere attività artigianali, specializzate e di	
	manovalanza presso chiunque, preferenzialmente presso aziende	
	pubbliche, gestire mense di enti pubblici o prestare attività	
	complementari ed affini previste negli scopi sociali, svolgere	
	attività di facchinaggio e trasporto di cose o persone anche	
	per conto terzi; gestire strutture socio assistenziali ed edu-	
	cative, prestare attività connesse e collegate, complementari	
	ed affini; svolgere attività nel settore dell'istruzione pro-	
	fessionale che giovi al miglioramento culturale, sociale ed	
	economico dei propri soci e dei soci di altre cooperative;	
	svolgere servizi amministrativi e contabili ed elaborazione	
	dati per conto terzi; messa in opera e manutenzione impianti	
	elettrici, idraulici, termoidraulici per enti pubblici e pri-	
	vati,; lavori edilizi; gestione spacci e mense aziendali per	
	enti pubblici e privati; collaborare allo sviluppo del movi-	
	mento cooperativo partecipare a cooperative sociali per il fi-	
	nanziamento e lo sviluppo delle loro attività. La cooperativa	
	potrà svolgere servizi socio-sanitari di cui alla lettera A)	
	del comma 1° dell'art.1 della legge 381/91. La cooperativa può	
	svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o	
	comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali,	
	nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrat-	
	tuali ritenute necessarie per la realizzazione dell'oggetto	
	sociale, o comunque sia indirettamente che indirettamente, at-	

tinenti al medesimo. Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre forme frutto dell'associazionismo cooperativo.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI SOCIALI ED IL LORO TRASFERIMENTO

ARTICOLO 6

Il capitale della società è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari (cooperatori) ed è rappresentato da quote del valore nominale non inferiore ad euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) cadauna. Detto capitale può essere liberato mercé conferimenti in danaro, di crediti o in natura. L'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'art.2528 del codice civile, non importa modifica dell'atto costitutivo. La società, tuttavia, può deliberare aumenti di capitale con modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli artt.2438 e ss. C.C.

TITOLO IV

AMMISSIONE SOCI - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 7

Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ed è illimitato. Di prefe-

	renza i soci dovranno risiedere nel territorio interessato	
	dall'attività della cooperativa. Possono essere soci coloro	
	che non avendo interessi contrastanti con quelli della Coope-	
	rativa, intendono perseguire gli scopi partecipando all'atti-	
	vità sociale e che mostrino propensione per le attività che	
	costituiscono lo scopo della cooperativa. Possono essere soci	
	le persone svantaggiate che devono costituire almeno il trenta	
	per cento dei lavoratori ed essere socie della stessa compati-	
	bilmente con il loro stato soggettivo. Si considerano persone	
	svantaggiate tutti i soci soggetti contemplati dall'artr.4	
	comma 1 legge 8 novembre 1991 n.381 e succ. E' prevista la	
	presenza di soci volontari che prestano la loro attività gra-	
	tuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà e che per-	
	tanto non hanno diritto di voto. Possono, altresì, essere soci	
	persone giuridiche o private nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività cooperative.	
	Non possono, in ogni caso divenire soci, quanti esercitano im-	
	prese identiche o affini con quella della cooperativa.	
	ARTICOLO 8	
	Requisiti per l'ammissione dei soci	
	Chiunque intenda divenire socio della cooperativa deve presen-	
	tare all'organo amministrativo e presso la sede sociale doman-	
	da contenente: a) nome e cognome, luogo e data di nascita, re-	
	sidenza, e codice fiscale se persona fisica; ragione sociale o	
	denominazione, sede legale, data e luogo di costituzione, e	

dati relativi all'iscrizione al Registro delle Imprese competente se società; nel caso di persone svantaggiate, tale condizione deve risultare dalla documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione; b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di cui si è in possesso; c) se società la giustificazione dei poteri e la qualità del dichiarante; d) l'ammontare delle quote che si intende sottoscrivere; e) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente statuto; f) la dichiarazione espressa di accettazione della clausola arbitrale di cui al presente statuto. Inoltre per meglio identificare la qualità dei singoli soci, è necessario che gli interessati presentino al momento della domanda il seguente materiale provvisorio: - fotocopia del tesserino del codice fiscale, - fotocopia del titolo di studio, - fotocopia del documento di identità, - certificato di nascita in carta libera. L'Organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro dei soci, o con provvedimento di rigetto che, motivato, entro giorni sessanta dalla sua adozione, in uno alla motivazione, verrà comunicato all'interessato.

ARTICOLO 9

Il socio cessa di essere tale per effetto di a) recesso, b) esclusione, c) morte.

ARTICOLO 10 (recesso)

	Il recesso del socio cooperatore è consentito:	
	- nei casi previsti dalla legge; - al socio che non sia in	
	grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale,	
	anche in via temporanea; - al socio che abbia perduto i requi-	
	siti per l'ammissione. E' vietato il recesso parziale.	
	La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata	
	con raccomandata a/r o consegnata a mano e controfirmata - per	
	ricevuta- dal destinatario, all'organo amministrativo che deve	
	esaminarla entro giorni sessanta dal relativo ricevimento, co-	
	municandone, nei sessanta giorni successivi, e sempre con rac-	
	comandata a/r o consegnata a mano e controfirmata - per rice-	
	vuta- dal destinatario, al socio il provvedimento di accogli-	
	mento o di rigetto. In quest'ultimo caso il socio nei sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione in Tribunale. Il recesso accolto produce effetto dal	
	momento della comunicazione del provvedimento relativo al so-	
	cio. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato	
	tre mesi prima della stessa; in caso contrario con la chiusura	
	dell'esercizio successivo. Il socio receduto ha diritto alla	
	liquidazione della quota secondo quanto infra. Spetta all'or-	
	gano amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a	
	norma della legge e del presente Statuto, legittimino il re-	
	cesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiara-	
	zione di recesso. Ove non sussistano i presupposti per il re-	

9 di 22

	detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.	
	L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedimento	
	nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli	
	amministratori. Lo scioglimento del rapporto sociale determina	
	contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pen-	
	denti.	
	ARTICOLO 12 (morte del socio)	
	In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la li-	
	quidazione della partecipazione sociale del "de cuius".	
	ARTICOLO 13	
	Il socio receduto, o escluso, ovvero gli eredi o i legatari	
	del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota	
	secondo quanto quivi in prosieguo: - rimborso della partici-	
	pazione interamente liberata; - rimborso del sovrapprezzo qualo-	
	ra sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato	
	ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art.	
	2545-quinquies comma 3. La liquidazione della quota comprensi-	
	va di quanto sopra al netto delle perdite imputabili a capita-	
	le è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si	
	sono verificati o hanno avuto effetto le cause di scioglimento	
	del singolo rapporto sociale. Il relativo pagamento sarà ef-	
	fettuato dalla società cooperativa entro sei mesi dall'appro-	
	vazione del bilancio. Le partecipazioni sociali assegnate al	
	socio ai sensi degli artt. 2545-quinquies e sexies saranno	
	liquidate agli aventi diritto, unitamente agli interessi lega-	

	li. Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque	
	anni dall'approvazione del bilancio d'esercizio in cui si è	
	verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del	
	singolo rapporto sociale. Ed il relativo valore è devoluto a	
	riserva legale. Il socio uscente o gli eredi di quello defunto	
	è obbligato verso la società nei limiti di quanto ricevuto a	
	mente di quanto precede se entro un anno dallo scioglimento	
	del rapporto si manifesta insolvenza della società.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 14	
	Il patrimonio della cooperativa risulterà formato:	
	- dai conferimenti dei soci sovventori; - dalla riserva legale;	
	- dall'eventuale sovrapprezzo; - dalle riserve straordinarie; -	
	e comunque da tutte le riserve costituite dall'assemblea o pre-	
	viste dalla legge. Il fondo di riserva indivisibile è rappre-	
	sentato dalle eccedenze attive e di bilancio; da qualunque al-	
	tro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberali-	
	tà, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici	
	o privati. Una quota degli utili netti annuali deve essere cor-	
	risposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, nella misura e con le modalità previste	
	dalla legge in vigore. Le riserve indivisibili non possono di-	
	stribuirsi né in vita della società né al momento del suo scio-	
	glimento.	

	ARTICOLO 15	
	(Vincoli sulle partecipazioni sociali e trasferimento delle stesse)	
	Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegno né ad altri vincoli se non con l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	ARTICOLO 16 (esercizio sociale, utili e ristorni)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redigerà il bilancio e tutti i documenti a corredo prescritti dalle vigenti normative. Il bilancio dovrà essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze sociali connesse alla struttura ed all'oggetto della società segnalate dagli amministratori secondo quanto previsto dalla vigente normativa. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali utili annuali e costituirà la riserva legale nella misura come per legge; ne destinerà parte (nella misura come per legge) al Fondo mutualistico attualmente prescritto dalla legge 59/92; statuirà sui dividendi nei limiti di legge. E' salvo in ogni caso il potere dell'assemblea di creare riserve divisibili tra soci non cooperatori e/o riserve indivisibili fermi in ogni caso i limiti prescritti dalla vigente normativa. L'assemblea, in sede di	

	approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ri-	
	storno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in	
	ogni caso la ripartizione del ristorno ai soci va effettuata	
	in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutuali-	
	stici. Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci	
	l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo	
	comma dell'art. 2545-sexies. Alla fine di ogni esercizio l'Or-	
	gano Amministrativo, oltre a provvedere alla compilazione del	
	bilancio, provvederà altresì, alla redazione della relazione	
	sull'andamento della gestione sociale. La relazione oltre a	
	quanto disposto dalla legge deve illustrare l'andamento	
	dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti socia-	
	li con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio	
	delle persone a cui favore la Cooperativa opera, di soci, di	
	persone non socie e della comunità tutta. La relazione deve	
	indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformi-	
	tà con il carattere cooperativo della società. l'eventuale ec-	
	cedenza attiva del bilancio deve essere integralmente destina-	
	ta al fondo di riserva indivisibile, per attività sociali e	
	per gli scopi di mutuo soccorso nei confronti dei soci.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 17	
	Sono organi della società:	

	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda	
	obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina	
	nonostante la non obbligatorietà.	
	TITOLO VII	
	DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 18 (Assemblea dei soci - convocazione)	
	I soci possono adottare le loro decisioni mediante consulta-	
	zione scritta attraverso corrispondenza e per voto scritto,	
	salvo il metodo assembleare per le materie di cui all'art.	
	2749 del codice civile comma 4. In ogni caso devono risultare	
	dalle consultazioni scritte l'oggetto della decisione, il re-	
	lativo parere ed il voto di ogni singolo socio. L'assemblea	
	regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e	
	le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al	
	presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti	
	e dissenzienti. L'assemblea è convocata dall'organo ammini-	
	strativo, salvo i diversi casi previsti dalla legge i cui la	
	convocazione sia riservata ad altri, in sede ordinaria e	
	straordinaria, nei casi di legge. L'avviso di convocazione de-	
	ve contenere gli elementi idonei a garantire la tempestiva in-	
	formazione degli argomenti da trattare, il loro elenco, il	
	giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza. Esso va inviato al do-	
	micilio dei soci quale risultante dal libro dei soci almeno	

otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Può inviarsi con raccomandata a/r o semplice o anche consegnata a mano e controfirmata - per ricevuta- dal socio destinatario, o mercé fax munito del rapporto di ricezione. L'assemblea è convocata presso la sede sociale, o in via subordinata nel Comune ove ha sede la società, oppure altrove, purché in Italia. L'avviso di convocazione conterrà anche le disposizioni concernenti eventualmente la seconda convocazione fermo restando che questa non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.

ARTICOLO 19 (Assemblea totalitaria)

In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti ed informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 20

(quorum costitutivi e deliberativi intervento e rappresentanza in assemblea)

Per la validità della costituzione dell'assemblea convocata in via ordinaria od in via straordinaria, come per la validità delle deliberazioni, tanto in prima quanto in seconda convocazione come nelle successive, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di cooperative di cui all'art.2538

c.c. Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci in regola con le disposizioni di legge in materia. Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare e, in tal caso, si applicano le disposizioni di legge. Ogni socio non può rappresentare più di dieci soci. I soci imprenditori individuali possono essere rappresentati anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado, e dagli affini entro il secondo che collaborino nell'impresa del socio. L'intervento in assemblea è possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione o con il voto tramite corrispondenza; in quest'ultimo caso il voto deve essere pervenuto al momento della riunione per potersi considerare intervenuto all'assemblea il socio che lo ha espresso.

ARTICOLO 21 (disciplina del diritto di voto)

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto al voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto quale che sia la quota di capitale sottoscritta. Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea per alzata di mano o per iscritto, si può votare per corrispondenza purché la votazione risulti espressa con fax recante l'identificativo del mittente, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telex o telegramma. E' altresì ammesso il voto per televideoconferenza a condizione che sia possibile garantire la contestualità della discussione, del voto e della deliberazione. Il voto per corrispondenza de-

ve pervenire alla società al momento della riunione (prima o seconda che sia). Il voto per corrispondenza e/o quello per televideoconferenza non vengono computati ai fini della regolare costituzione delle assemblee in cui vengano posti in votazione argomenti diversi da quelli previsti nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione. E' vietato il voto segreto

ARTICOLO 22 (svolgimento dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, in mancanza dall'amministratore più anziano o unico, in mancanza da altra persona scelta dall'assemblea a maggioranza dei presenti. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni. Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolve da un notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o dal segretario o dal notaio, e riportato in apposito libro.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 23

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione

	composto da almeno tre membri, la cui maggioranza è scelta tra	
	i soci cooperatori. Essi possono anche essere non soci, perso-	
	ne fisiche o persone giuridiche, indicate dai soci cooperatori	
	e sono rieleggibili, durano in carica per tre esercizi, deca-	
	dono e si sostituiscono a norma di legge.	
	Il compenso dei membri del consiglio e del loro presidente sa-	
	rà stabilito annualmente con decisione dei soci.	
	ARTICOLO 24	
	Poteri del consiglio di amministrazione	
	Al consiglio di amministrazione sono conferiti i poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria nonchè- attraverso il suo	
	Presidente che la assume - la rappresentanza generale della	
	società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il consiglio di am-	
	ministrazione inoltre: - decide in merito all'ammissione di	
	nuovi soci nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui	
	all'art. 2528 del codice civile; - è autorizzato ad acquistare	
	o rimborsare le quote della società nei limiti previsti dalla	
	legge e con l'osservanza di tutti gli obblighi e le cautele	
	dal medesimo derivanti e dalle norme ivi richiamate; - auto-	
	rizza o nega la cessione delle quote sociali comunicando al	
	socio il relativo provvedimento nel termine di sessanta giorni	
	dal ricevimento della richiesta, il provvedimento di diniego	
	dovrà essere motivato; - ha i poteri concernenti il recesso	
	dei soci stabiliti dall'art. 2532 del codice civile. Il tutto	
	oltre che nel rispetto delle disposizioni supra richiamate an-	

	che di quanto previsto per ciascuna singola competenza dal	
	presente statuto. Al Consiglio, altresì, compete la nomina di	
	direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per	
	determinati atti o categorie di atti, come la determinazione	
	delle relative condizioni, con l'osservanza dei limiti imposti	
	dalla legge, in particolare è fatto espresso divieto di dele-	
	gare a chiunque le materie previste dall'art. 2381, i poteri	
	in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	ARTICOLO 25	
	Funzionamento del consiglio di amministrazione	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza della maggioranza degli am-	
	ministratori in carica. Si prevede la possibilità di riunione	
	a mezzo di teleconferenza ove sia garantita la contestualità	
	di discussione e deliberazione. In Consiglio delibera a mag-	
	gioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta	
	si intende respinta. E' vietato il voto segreto e per rappre-	
	sentanza	
	ARTICOLO 26	
	IL COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	
	Il Collegio sindacale, istituito quando obbligatorio per leg-	
	ge, è composto da tre membri effettivi e due sindaci supplenti	
	esistente e funzionante nei casi e con le modalità prescritte	
	dalla legge. Il Presidente del Collegio sarà nominato dall'as-	

20 di 22

21 di 22

La presente copia su supporto informatico, in rispetto delle regole tecniche di cui all'art.3, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, è conforme all'originale documento su supporto analogico, e si rilascia per Uso del Registro Imprese, ai sensi dell'art.68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n.89 e dell'art.22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs.7 marzo 2005 n.82 e successive modifiche)

Bollo assolto in entrata tramite la Camera di Commercio)

Aversa, 20 settembre 2018

Firmato digitalmente: Elda Romano Notaio